Imposta di soggiorno

- Cos'è e dove si applica
- Presupposto dell'imposta
- Soggetto passivo
- Tariffe
- Esenzioni
- Obblighi dei gestori
- Modalità di versamento dell'imposta
- Modalità di accreditamento al sistema
- Sanzioni
- Versamenti in eccedenza
- Modulistica
- Normativa di riferimento

Cos'è e dove si applica

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Mombercelli (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), si applicherà dal 1° luglio 2024.
Con la deliberazione n. 5 del 29 aprile 2024, esecutiva a sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e le relative tariffe.
Per disposizione legislativa, l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.

Presupposto dell'imposta

L'imposta si applica ad ogni alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che si trovano nel territorio del Comune di Mombercelli, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo e richiamate nell'art.2, comma 4 del Regolamento, compresi gli immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui al Decreto Legge 24/04/2017 n. 50.

Soggetto passivo

E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio della città di Mombercelli e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Mombercelli. sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale

Tariffe

La misura dell'imposta è unica per tutte le tipologie ricettive nella misura di **€ 1,50** a persona a giorno
Essa è applicata all'atto del pagamento della prestazione alberghiera, fino ad un massimo di:

- 5 pernottamenti consecutivi nell'anno solare nella stessa struttura alberghiera rientranti nelle tipologie Alberghi, B&B e Aziende Agrituristiche; residenziali (ossia R.T.A. = Residenze turistico-alberghiere), Case appartamenti vacanze, Residence, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui al Decreto Legge 24/04/2017 n. 50.

Esenzioni

Sono esenti:

- i minori fino al compimento del decimo anno di età;

- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a

ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Tutte le esenzioni e riduzioni previste dal presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e).

Le esenzioni previste sono subordinate alla presentazione della dichiarazione utilizzando il Modulo A.
In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura, conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
1. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
3. Nel caso di rifiuto da parte dell'ospite alla corresponsione dell'imposta, il gestore della struttura deve fargli sottoscrivere una dichiarazione e consegnarla all'ufficio Tributi del Comune di Mombercelli – Piazza Vittorio Alfieri n 2 (Modello C cliente, Modello D riservato ai gruppi guidati)
4. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza, riportare i dati del cliente e consegnarla all'ufficio Imposta Tributi del Comune di Mombercelli (Modello B).
5. conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, ecc.) per almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 1, comma 161, D.lgs. 296/2006);
6. effettuare l'invio anche via e-mail **protocollo@comune.mombercelli.at.it** della dichiarazione dell'imposta entro sedici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (ossia entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre di ogni anno) comunicando:
   - il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente (soggetti passivi) con espressa indicazione di quelli esenti (autisti, accompagnatori, minori, ……).
   - Il numero di notti di permanenza relative ai soggetti di cui al punto precedente

NOTA BENE: La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta. Le sanzioni previste a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel Regolamento (articolo 9).

7. versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

Per ogni anno di imposta le scadenze sono:
- 16 gennaio
- 16 aprile
- 16 luglio
- 16 ottobre

La dichiarazione trimestrale deve essere trasmessa per via telematica, e potrà eventualmente essere accompagnata (ma non "sostituita") anche da un modulo cartaceo (COMUNICAZIONE TRIMESTRALE), con le seguenti modalità:
- tramite pec: comune.mombercelli.at©cert.legalmail.it
- con consegna a mano agli sportelli dell'ufficio tributi del Comune di Mombercelli negli orari di apertura al pubblico Piazza Alfieri n.2

Modalità di versamento dell'imposta

Entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il gestore dovrà procedere al riversamento attivando uno dei seguenti canali di pagamento:
- mediante le procedure di pagamento on-line**: IBAN: IT73 H060 8510 3160 0000 0006277**
- presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Asti – Tesoriere del Comune di Mombercelli

Le sanzioni previste a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel **Regolamento** (articolo 9).

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, del Regolamento comunale (segnalazione delle inadempienze degli ospiti) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per l'omesso, ritardato o parziale **versamento dell'imposta** alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte comunque salve le sanzioni penali previste per il reato di appropriazione indebita di denaro pubblico, spettante al Comune di Mombercelli.

Versamenti in eccedenza

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, previa comunicazione al Comune di Mombercelli – Ufficio tributi., mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze (art. 11 del Regolamento comunale). Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione

Modulistica
- Modello A Attestazione per esenzione totale o parziale;
- Modello B Dichiarazione di omesso versamento imposta a cura del gestore della struttura Ricettiva;
- Modello C - cliente -Dichiarazione di omesso versamento imposta a cura del soggetto passivo
- Modello D gruppo –Dichiarazione di omesso versamento imposta a cura del soggetto passivo
- Modello di Comunicazione trimestrale
- Modello inizio attività a cura del gestore
- Modello Conto annuale della gestione

Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE D L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.", Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Informazioni

Informazioni sull'applicazione dell'imposta di soggiorno possono essere richieste a:
Ufficio Tributi del Comune di Mombercelli – Piazza Vittorio Alfieri n.2
telefono 0141-0141959610